




22300-19


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE



ORDINANZA




2019

669

DR



14



### **Rilevato che:**

- con decreto del 12.6.2017, la Corte d'Appello di Roma accoglieva il ricorso ex L. 89/2001, proposto da Ascione Antonio in data 18.4.2012, in relazione ad un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici assistenziali ex L. 18/80 e 118/71, iniziato con ricorso depositato il 14.7.2008 ed ancora pendente, in grado di appello, alla data di proposizione del ricorso di equa riparazione;
- poiché all'udienza camerale del 20.2.2017 il ricorrente aveva esteso la domanda fino al 22.6.2016, data di deposito della sentenza d'appello, la corte territoriale liquidava l'indennizzo anche in relazione all'ulteriore segmento temporale;
- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di due motivi;
- Ascione Antonio non ha svolto attività difensiva

### **Ritenuto che:**

- con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.101 c.p.c. e degli artt. 2 e 4 L.89/2001, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale ammesso l'estensione della domanda fino alla data di decisione del giudizio d'appello, pur trattandosi di un'inammissibile *mutatio libelli* perché in violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato consentito l'esercizio del diritto di difesa in ordine alla nuova richiesta indennitaria; inoltre, la domanda relativa all'indennizzo dell'ulteriore frazione temporale, poiché successiva all'11 settembre 2012, sarebbe stata soggetta ad un rito diverso, a seguito dell'entrata in vigore della L.134/2012 nonché a diversi parametri di liquidazione. In definitiva, secondo il ricorrente, vi sarebbe stata una cristallizzazione della domanda in relazione all'an ed al quantum della pretesa indennitaria richiesta al momento dell'introduzione del giudizio, e, poiché non

14

vi era stato il superamento di cinque anni per i due gradi di giudizio, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata;

- il motivo non è fondato;

- nel sistema anteriore alle modifiche introdotte dal legislatore con la L.134/2012, ma ripristinato nella sostanza per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 88 del 2018, la proposizione di successive domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un medesimo processo, in conseguenza del protrarsi della violazione anche nel periodo successivo a quello accertato con una prima decisione, costituisce esercizio di una specifica facoltà prevista dalla legge ed è funzionale al perseguimento delle sue finalità, postulando essa il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione sino alla pronuncia definitiva, trattandosi comunque di richiesta relativa ad un processo che resta unitario (cfr. Cass. n. 3207/2012);

- poiché la normativa antecedente alla L.134/2012 consentiva la proposizione delle domande di equa riparazione anche in pendenza del giudizio presupposto, non può configurarsi alcuna *mutatio libelli* nella estensione della domanda al periodo successivo alla data dell'introduzione del giudizio, denotando una protrazione della medesima violazione, oggetto di specifica integrazione della originaria domanda (Cassazione civile sez. VI, 21/01/2019, n.1521), con conseguente assenza di alcuna violazione del principio del contraddittorio;

- il rito applicabile, anche in caso di estensione della domanda, è quello vigente al momento dell'introduzione del giudizio di equa riparazione, attesa l'unitarietà del giudizio;

- la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in quanto ha tenuto conto dell'estensione della domanda da parte del ricorrente sino alla data di decisione della sentenza d'appello, *medio tempore* sopravvenuta;

- con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si denuncia la nullità della sentenza per violazione del parametro costituzionale dell'art.111

comma 2 c.p.c., in relazione all'art.360 comma 1 n.4 c.p.c., perché a fronte di una durata complessiva di anni otto è stato liquidato l'indennizzo senza detrarre il periodo in cui il processo ha avuto una ragionevole durata, liquidando erroneamente l'indennizzo in relazione ad un ritardo di otto anni.

- il motivo è fondato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art.384 c.p.c.;

- risulta dalla sentenza impugnata che, pur essendo il giudizio durato complessivamente durato otto anni, l'indennizzo è stato liquidato senza detrarre il periodo in cui esso ha avuto una ragionevole durata e non ha determinato alcun patema d'animo nella sfera personale dell'Ascione;

- nella specie il giudizio di primo grado, introdotto con il 14.7. 2008 e definito l'1.6.2010, ha avuto una durata inferiore a tre anni e non ha, pertanto superato il termine di ragionevole durata;

- il giudizio d'appello, introdotto con ricorso depositato l'1.12.2010 è stato definito il 22.6.2016;

- il periodo in cui il giudizio d'appello ha subito un irragionevole ritardo è pari a due anni e sei mesi;

- alla stregua dei criteri equitativamente determinati dalla corte territoriale, conformi ai principi elaborati da questa Corte ( Cass. 14975/2012; Cass. 14777/2013) e non espressamente contestati dal Ministero, l'indennizzo va liquidato in complessivi € 1250,00 ( € 500,00 per ogni anno ed € 250,00 per gli altri sei mesi);

- considerato che nel giudizio di merito le spese di lite seguono la soccombenza e sono state correttamente liquidate, tenendo conto del valore della causa, dette statuizioni vanno confermate;

- il parziale accoglimento dei motivi di ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di Ascione Antonio, della somma di € 1250,00;


conferma le statuizioni sulle spese di lite del giudizio di merito;

compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 8 marzo 2019

Il Presidente

Stefano Petitti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Simona Ciccardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, - 5 SET 2019 -

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa *Simona Ciccardello*